

**CONTRATTO AFFIDATO AI SENSI DELL'ART. 57, COMMA 5, LETTERA A) DEL D.LGS 163/06, PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI NATURA COMPLEMENTARE A QUELLI OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 24 LUGLIO 2019 CON SO.RE.SA. S.P.A., DI ADESIONE AL CONTRATTO QUADRO SGI LOTTO 5 - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI IN AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI GESTIONALI E SISTEMI DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN FAVORE DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE**

**CIG: 8744806A31**

## INDICE

1.	DEFINIZIONI .....	4
2.	VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI .....	5
3.	OGGETTO DEL CONTRATTO COMPLEMENTARE .....	5
4.	EFFICACIA E DURATA .....	5
5.	CORRISPETTIVI .....	5
6.	FATTURAZIONE .....	6
7.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO .....	6
8.	GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO .....	6
9.	SUBAPPALTO .....	7
10.	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE .....	8
11.	RINVIO ALLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO ESECUTIVO DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO .....	9

## CONTRATTO DI SERVIZI DI NATURA COMPLEMENTARE

TRA

**So.Re.Sa. s.p.a.**, con sede in Napoli, Centro Direzionale Isola F9 Complesso Esedra (NA), C.F. 04786681215, in persona del Direttore Generale f.f., Dott. Mauro Ferrara, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di Amministrazione del 27 febbraio 2021 (nel seguito per brevità anche "Amministrazione"),

E

**-ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.**, sede legale in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi, 4, capitale sociale Euro 17.613.518,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 00282140029, P. IVA 12582280157, domiciliata ai fini del presente atto in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Achille Grandi n.4, in persona del procuratore Dott. Antonio Menghini (giusta procura rep. n. 11665 rac. n. 6590 autenticata nella firma in data 01 aprile 2010 presso il notaio in Cassina de' Pecchi (MI) Dott.ssa Dominique Dellisanti), nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante **KPMG ADVISORY S.P.A.**, con sede legale in Milano (MI), Via Vittor Pisani n. 27, capitale sociale Euro 7.766.300,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi al n. 04662680158, P. IVA 04662680158, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante **EXPRIVIA S.P.A.**, con sede legale in Molfetta (BA) Via Adriano Olivetti n. 11, capitale sociale Euro 26.979.658,16=, iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 00721090298, P. IVA 09320730154, che ha incorporato per fusione, con efficacia dal 30 novembre 2017, la mandante **EXPRIVIA HEALTHCARE IT S.R.L.** giusta atto a rogito del notaio in Molfetta Dott. Mauro Roberto Zanna rep. n. 10138/6905 domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante **DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.**, con sede in Trento (TN), Via di Spini, 50, capitale sociale Euro 6.740.000=, iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 03188950103, P. IVA 01727860221, subentrata alla mandante **DDWAY S.R.L.**, con efficacia dal 1 dicembre 2017, per effetto della scissione parziale della divisione "Public Sector, Telco & Utilities" alla società **DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.R.L.**, giusta atto a rogito del notaio in Trento Dott. Marco Dolzani rep. n. 72059/20647, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante **DEDAGROUP S.P.A.**, con sede in Trento (TN), Località Palazzine, 120/F, capitale sociale Euro 1.691.535=, iscritta al Registro delle Imprese di Trento al n. 01763870225, P. IVA 01763870225, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante **Datamanagement Italia S.p.A.** (già **Datamanagement Italia S.r.l.** per effetto della trasformazione societaria giusto atto del notaio in Roma del Dott. Fabio Orlandi rep. n. 17115), con sede legale in Pomezia (RM), Via Carpi n.2, capitale sociale Euro 100.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 14788511005, P.IVA 14788511005, subentrata alla mandante **DATA MANAGEMENT PA S.P.A.**, con efficacia dal 1 agosto 2018, per effetto della cessione di ramo di azienda della "PAC Pubblica Amministrazione Centrale e PAL Pubblica Amministrazione Locale, R&S" alla società **Datamanagement Italia S.r.l.**, giusta atto a rogito del notaio in Roma del Dott. Ciocchetti Alessandra rep. n. 516/304, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria; la mandante **SIAV S.P.A.** con sede legale in Rubano (PD), Via A. Rossi, 5, capitale sociale Euro 250.000,00=, iscritta al Registro delle Imprese di Padova al n. 02334550288, P. IVA 02334550288, domiciliata ai fini del presente atto presso la sede societaria, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma, Velletri e

Civitavecchia dott. Mercurio Paolo Dragonetti repertorio n. 12.932 (nel seguito per brevità anche “Fornitore”)

-

#### PREMESSO CHE

- (A) Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n. 163/2006, ha indetto una gara a procedura ristretta, suddivisa in 5 lotti, come da bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S70 del 10/04/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 42 del 10/04/2015, prorogata con Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. S93 del 15/05/2015 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del 15/05/2015, inviando al Fornitore la lettera di invito a presentare offerta, prot. \_30223/2015 in data 2/12/2015.
- (B) Il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 5 della predetta gara, ed ha stipulato il relativo Contratto Quadro in data 8/11/2017.
- (C) In applicazione di quanto stabilito nel predetto Contratto Quadro, ciascuna Amministrazione beneficiaria del Contratto Quadro utilizza il medesimo mediante la stipula di Contratti esecutivi, attuativi del Contratto Quadro stesso.
- (D) In particolare, in data 24/07/2019 l’Amministrazione beneficiaria So.Re.Sa. S.p.A. ha stipulato il Contratto Esecutivo con il RTI.
- (E) Con Decreto della Regione Campania n. 158 del 26/04/2021, emesso anche sulla base del progetto tecnico-economico presentato dal Fornitore in data 30/12/2020 (di seguito per brevità, rispettivamente i “**Servizi Complementari**” e la “**Offerta Tecnico-Economica**”), la Regione ha provveduto a finanziare una progettualità riguardante gli interventi di sanità digitale rivolti ai cittadini, per un importo pari a € 19.301.800,00 (Euro [diciannovemilionitrecentounomilaottocento/00], IVA esclusa).
- (F) Con successiva Determinazione del Direttore Generale n. 85 del 10 maggio 2021, l’Amministrazione beneficiaria ha conseguentemente provveduto ad affidare al Fornitore, ai sensi dell’art. 57, comma 5°, lettera a) del D.Lgs. 163/06, i servizi complementari come descritti nell’Offerta Tecnico-economica presentata dal Fornitore in data 30/12/2020 non compresi nel Contratto Esecutivo.
- (G) Tali Servizi Complementari si pongono dal punto di vista tecnico in nesso di stretta complementarietà rispetto a quelli già svolti dal Fornitore in virtù del Contratto Esecutivo.
- (H) conseguentemente, appare necessario provvedere alla formalizzazione dell’affidamento dei Servizi Complementari in questione mediante la stipula di un nuovo ed autonomo atto negoziale verso il Fornitore (di seguito “**Contratto Complementare**” o semplicemente il “**Contratto**”).
- (I) Il C.I.G. del presente Contratto Complementare è il seguente: **8744806A31**

**tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate**

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### 1. DEFINIZIONI

- 1.1 I termini contenuti nel presente Contratto Complementare hanno il significato specificato nel Contratto Quadro e nei relativi Allegati indicati nella premessa, salvo che il contesto

delle singole clausole disponga diversamente.

1.2 I termini tecnici contenuti nel presente Contratto hanno il significato specificato nel Capitolato Tecnico indicato nella premessa, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.

1.3 Il presente Contratto è regolato in via gradata:

- a) dalle disposizioni del Contratto Quadro e dai suoi allegati, nella misura in cui siano richiamate dal successivo art. 11;
- b) dalle disposizioni del presente Contratto Complementare, del Contratto Esecutivo (nei limiti in cui le disposizioni di quest'ultimo siano richiamate dal successivo art. 11), e dei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra il Fornitore e l'Amministrazione relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005;
- d) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché dalle disposizioni del Codice degli Appalti.

## **2. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

2.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Contratto Complementare, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

- il Contratto Quadro, nei limiti di cui al successivo art. 11;
- gli Allegati del Contratto Quadro, ivi incluso il Capitolato Tecnico di cui al Lotto n. 4;
- il Contratto Esecutivo, entro i limiti di cui al successivo art. 11;
- l'Offerta Tecnico-Economica del RTI relativa ai Servizi Complementari.

2.3 In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per la prestazione dei servizi oggetto contrattuale che non sia espressamente regolata nel presente atto, vale tra le Parti quanto stabilito nel Contratto Quadro, nel Contratto Esecutivo richiamato ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti, fermo quanto previsto dal successivo art. 11.

2.4 Le Parti espressamente convengono che gli allegati richiamati dall'art. 2.2 hanno valore di regolamento e pattuizione per il presente Contratto.

## **3. OGGETTO DEL CONTRATTO COMPLEMENTARE**

L'Amministrazione affida al Fornitore, che accetta, la prestazione dei Servizi Complementari, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nell'Offerta Tecnico-Economica del RTI e sulla base delle condizioni e termini previsti nel Contratto Esecutivo.

## **4. EFFICACIA E DURATA**

4.1 Il presente Contratto Complementare ha una durata pari a **36 (trentasei) mesi**, decorrenti dalla data della relativa sottoscrizione.

## **5. CORRISPETTIVI**

5.1 I corrispettivi dovuti al Fornitore per i servizi prestati in esecuzione del presente Contratto Complementare sono complessivamente pari a Euro 19.301.800,00 **(diciannovemilionitrecentounomilaottocento/00)**, oltre IVA.

## **6. FATTURAZIONE**

6.1 Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 5, il Fornitore potrà emettere fattura sulla base delle modalità previste dal Contratto Esecutivo e secondo quanto specificato nell'Offerta Tecnico-economica.

## **7. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

7.1 È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto Complementare, a pena di nullità della cessione medesima e risoluzione in danno del Contratto medesimo per causa del Fornitore.

7.2 In particolare, in caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto Complementare.

## **8. GARANZIA DELL'ESATTO ADEMPIMENTO**

8.1 A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Contratto, il Fornitore, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni solari dalla data di stipula del predetto Contratto, costituirà a proprie spese idonea garanzia in favore dell'Amministrazione per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto medesimo. L'importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i Fornitori ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000) del valore dei servizi come quantificato nel precedente art. 5. Tale garanzia potrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria ed il relativo certificato dovrà essere consegnato all'Amministrazione entro il predetto termine perentorio. La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

8.2 La fidejussione o polizza fideiussoria di cui al precedente comma dovrà essere valida per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni previste dalla normativa vigente.

8.3 Qualora l'ammontare della garanzia di cui al presente articolo dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata.

8.4 In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,

l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

- 8.5 La prestazione della garanzia ai sensi del presente articolo non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.

## **9. SUBAPPALTO**

- 9.1 Il Fornitore si riserva di affidare parte delle attività in subappalto, nel rispetto dei limiti e delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
- 9.2 Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione, o a terzi per fatti comunque imputabili ai subappaltatori cui sono state affidate le suddette attività.
- 9.3 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
- 9.4 Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) la copia autentica del contratto di subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti economici e/o tecnici indicati dalla documentazione di gara per l'affidamento dell'Accordo Quadro per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/2006; iv) la dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione non autorizzerà il subappalto.
- 9.5 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
- 9.6 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
- 9.7 Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore e/o ai suoi ausiliari.
- 9.8 Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione inadempimenti dell'impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
- 9.9 Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le

- fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
- 9.10 L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- 9.11 L'Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170, comma 7, del D.P.R. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore del Fornitore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell'esecuzione.
- 9.12 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
- 9.13 In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Amministrazione annullerà l'autorizzazione al subappalto.
- 9.14 Ai sensi dell'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.
- 9.15 Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
- 9.16 Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge.

#### **10. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE**

- 10.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 10.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto Esecutivo, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione contraente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore a mezzo pec, il presente Contratto Complementare nell'ipotesi in cui le transazioni effettuate tra l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori ovvero tra il RTI e le imprese che ne fanno parte siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010.
- 10.3 Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
- 10.4 Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

- 10.5 Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Consip e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
- 10.6 Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

**11. RINVIO ALLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO ESECUTIVO DI ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO**

11.1 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Contratto Complementare, si rinvia alle seguenti clausole previste nel Contratto Quadro e nel Contratto Esecutivo:

a) Contratto Quadro

- Art. 1 (*Definizioni e normativa applicabile*), fatto salvo l'Art. 1.3
- Art. 6 (*Obbligazioni specifiche del fornitore*)
- Art. 9 (*Erogazione dei servizi e stati di avanzamento*)
- Art. 12 (*Verifiche ispettive – collaudi – verifiche di conformità*)
- Art. 14 (*Conflitti con altri fornitori di servizi*)
- Art. 15 (*Aggiornamenti sull'evoluzione tecnologica dei servizi*)
- Art. 17 (*Revisione dei prezzi unitari*)
- Art. 21 (*Risoluzione*)
- Art. 22 (*Recesso*)
- Art. 24 (*Responsabilità civile*)
- Art. 25 (*Brevetti e diritti d'autore*)
- Art. 26 (*Trasparenza*)
- Art. 27 (*Riservatezza*)
- Art. 29 (*Oneri fiscali e spese contrattuali*)
- Art. 30 (*Foro competente*), con la precisazione che il foro sarà quello di Napoli
- Art. 31 (*Trattamento dei dati personali*)
- Art- 33 (*Incompatibilità*)

b) Contratto Esecutivo

- Art. 6 (*Erogazione dei servizi e stati di avanzamento*)
- Art. 7 (*Gestione del Contratto Esecutivo*)
- Art. 8 (*Attivazione e dismissione dei servizi*)
- Art. 9 (*Collaudi – Verifiche di conformità*)
- Art. 10 (*Penali*)
- Art. 12 (*Fatturazione e pagamenti*)
- Art. 15 (*Risoluzione e recesso*)
- Art. 16 (*Forza maggiore*)
- Art. 17 (*Responsabilità civile*)

- Art. 19 (*Oneri fiscali e spese contrattuali*), limitatamente agli artt. 19.1 e 19.2
- Art. 21 (*Trattamento dei dati personali*)
- Art. 21-bis (*Nomina a responsabile del trattamento dei dati*)
- Art. 22 (*Incompatibilità*)

11.2 Relativamente alla clausola di rinvio di cui al precedente comma 11.1, si precisa e stabilisce quanto segue:

- (i) i rinvii alle disposizioni del Contratto Quadro e del Contratto Esecutivo devono essere letti, interpretati e contestualizzati in buona fede, tenendo in considerazione che la relazione contrattuale di cui al presente Contratto Complementare intercorre unicamente tra So.Re.Sa. S.p.A. e il Fornitore, con esclusione di Consip S.p.A. e altri enti e/o amministrazioni;
- (ii) in particolare, i richiami effettuati dalle disposizioni oggetto di rinvio verso “Consip S.p.A.” devono intendersi rivolti a “So.Re.Sa. S.p.A.” (Amministrazione Beneficiaria), in qualità di stazione appaltante che ha gestito la procedura di affidamento per servizi complementari, ai sensi dell’art. 57, comma 5°, lettera a) del D.Lgs. 163/06, e provvederà alla gestione del presente Contratto Complementare;
- (iii) i riferimenti operati dal Contratto Quadro e dal Contratto Esecutivo al “Piano dei Fabbisogni” e/o al “Progetto Esecutivo” devono intendersi rivolti all’Offerta Tecnico-Economica del Fornitore, quale documento contrattuale che disciplina gli aspetti tecnico-prestazionali e i corrispettivi del Fornitore.

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, lì 31/05/2021

Il Direttore Generale

Dott. Mauro Ferrara

Il Procuratore

Antonio Menghini

\_\_\_\_\_  
(per l’Amministrazione)

\_\_\_\_\_  
(per il Fornitore)

Firmato digitalmente da: FERRARA MAURO  
Data: 07/06/2021 09:50:11

Firmato digitalmente da: Antonio Menghini  
Data: 31/05/2021 13:55:57